

Civile Ord. Sez. 1 Num. 27939 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: MARULLI MARCO
Data pubblicazione: 30/10/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso 14610/2018 proposto da:

....., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Ameriga Petrucci;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'interno

- intimato -

avverso il decreto 286/2018 del TRIBUNALE di POTENZA depositato il 3/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2019 dal cons. MARULLI MARCO.

ORD
2585

FATTI DI CAUSA

1. **Il ricorrente** ricorre a questa Corte avverso l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Potenza ha disposto, su richiesta Questore di Bari in data 28.2.2018, la proroga ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 del trattenimento del medesimo presso il CIE di Palazzo San Gervaso e ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l'altro, della consumata inosservanza nella specie del termine di quarantotto ore previsto dall'art. 14 comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per procedere alla convalida, essendosi tenuta la relativa udienza alle ore 12,30 del 3.3.2018 mentre la richiesta risaliva alle ore 11 del 1°3.2018.

Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo è fondato.

E' invero convinzione che questa Corte ha maturato, sul filo della considerazione che il provvedimento di trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente adottabile in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata e che come tale gode della garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 6064), che «il provvedimento di proroga del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) di uno straniero richiedente asilo o protezione internazionale deve essere disposto, a pena di nullità, nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari (oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel termine menzionato, debba motivare in ordine alla necessità di tale eccezionale misura limitativa della libertà personale, anziché di quelle alternative previste dalla



legge, in rapporto alla delibazione della richiesta di protezione internazionale» (Cass., Sez. VI-I, 8/02/2017, n. 3298).


3. Poiché nella specie, come si evince dal rigetto della relativa doglianza a cui ha proceduto il decidente, la proroga è stata disposta decorso il termine di quarantotto ore dalla richiesta del Questore, il trattenimento del ricorrente era divenuto illegittimo e ne dovevano perciò cessare gli effetti.

4. Né orienta diversamente il fatto che la convalida, pur essendo intervenuta oltre il predetto termine, avesse ad oggetto una richiesta in relazione alla quale l'udienza era stata fissata nelle quarantotto ore successive al suo pervenimento, udienza che tuttavia non si era potuta tenere a causa della mancata notificazione del relativo provvedimento di fissazione al difensore di fiducia. Ciò aveva obbligato il giudice di pace, una volta rilevato il vizio, a posticipare la comparizione, fissando una nuova udienza di cui dare avviso al difensore di fiducia e solo all'esito di quell'udienza, peraltro tenutasi alle 12.30, la richiesta era stata convalidata.

La circostanza non è infatti decisiva.

Va da sé, infatti, che in mancanza della notificazione del decreto che fissa la convalida al difensore di fiducia difetta una condizione di procedibilità della richiesta e nessuna udienza avrebbe potuto essere celebrata, sicché il differimento disposto dal giudice di pace a quella tenutasi nell'osservanza del predetto termine non avrebbe potuto essere pronunciato, con la conseguenza che, se dato seguito alla formalità, l'udienza si tenga quando il termine per la convalida sia scaduto, il provvedimento che all'esito di essa convalidi la proroga risulta perciò illegittimo.

4. Il ricorso va dunque accolto e l'impugnato decreto va perciò cassato senza rinvio.



5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in danno dell'intimata amministrazione tanto in relazione al presente giudizio che a quello di merito come da susseguente dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto senza rinvio e condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, e del giudizio di merito che liquida in euro 1600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.